



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Costituzione dell'Area territoriale di Ricerca di Catania, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento

Provvedimento n. 105

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 del 07/08/2015, n. 124”;

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. n. 0051080 in data 19 luglio 2018, pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale delle Ricerche il 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento della Presidente n. 119 del 10 luglio 2024, entrato in vigore in data 1° agosto 2024;

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, approvato con Decreto del Presidente del CNR, prot. 0025035 in data 4 maggio 2005 pubblicato nel Supplemento ordinario n.101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Regolamento di Amministrazione Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto della Presidente n. 201 del 23 dicembre 2024, entrato in vigore in data 1° gennaio 2025;

VISTA la delibera n. 46 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 5 febbraio 2020 di trasformazione delle Aree territoriali di Ricerca, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;

VISTA la delibera n. 172 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 16 luglio 2020 di trasformazione delle Aree territoriali di Ricerca, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento – proposta di costituzione differita;

VISTO il provvedimento n. 112 del 30 ottobre 2020, di costituzione delle Aree territoriali di Ricerca ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e s.m.i.;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 132 del 16 settembre 2025 avente per oggetto la “Costituzione dell'Area territoriale di Ricerca di Catania”;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

CONSIDERATO che la succitata delibera n. 132/2025 dà mandato al Presidente del CNR, con proprio decreto, di istituire l'Area territoriale di Ricerca di Catania;

DECRETA

1. È istituita l'Area territoriale di Ricerca di Catania a far data dal presente Provvedimento.
2. In fase di avvio l'Area opera secondo l'allegato regolamento unico, parte integrante del presente provvedimento, ferma restando la funzione del Comitato di Area di redigere un proprio regolamento sulla base dello schema standard, secondo le modalità previste dall'art. 15, comma 5, del ROF e dall'art. 3, comma 7, dell'atto costitutivo dell'Area di cui al comma 1.

IL PRESIDENTE

Prof. Andrea Lenzi

Atto costitutivo dell'Area territoriale di Ricerca di Catania

Articolo 1

Denominazione e sede

1. È istituita l'Area territoriale di Ricerca di Catania.
2. L'Area ha sede a Catania, Via Paolo Gaifami 18.
3. L'Area costituisce centro di responsabilità, ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza (RACF) ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri regolamenti dell'ente.

Articolo 2

Composizione dell'Area

1. All'Area sono afferenti le strutture indicate nell'elenco di cui all'allegato 1, che forma parte integrante del presente atto costitutivo.
2. L'elenco di cui all'allegato 1 è aggiornato con atto del Presidente.

Articolo 3

Compiti e funzionamento dell'Area

1. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'Area ha la finalità di realizzare una gestione coordinata e razionale delle infrastrutture e dei servizi a supporto della rete scientifica.
2. I servizi comuni essenziali, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF), sono indicati e disciplinati con il provvedimento del Direttore Generale n. 111 del 29 ottobre 2020, e successive modifiche.
3. I costi dei servizi di cui al comma 2 sono coperti attraverso risorse del fondo ordinario e tramite le risorse esterne provenienti dagli istituti afferenti.
4. Gli istituti afferenti all'Area, ai sensi dell'art. 15 del ROF, possono concordare, nell'ambito del comitato d'Area di cui al successivo art. 5, l'organizzazione di ulteriori servizi comuni aggiuntivi, la cui copertura sarà garantita dalle risorse esterne provenienti dagli stessi istituti afferenti o dai proventi derivanti dall'erogazione di servizi gestiti dall'Area a terzi.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

5. I servizi, le infrastrutture e gli spazi di cui usufruiscono eventuali soggetti terzi sono regolamentati da appositi accordi stipulati con l'Area, previo nullaosta dell'amministrazione centrale e redatti con il supporto degli uffici competenti, mediante i quali si provvederà anche alla determinazione dei criteri di ripartizione delle spese in quota parte.
6. Per lo svolgimento delle attività delle strutture afferenti e dei servizi attivati, il competente ufficio dell'amministrazione centrale, sentito il comitato d'Area, determina la suddivisione degli spazi esistenti. Tale suddivisione è soggetta a verifica con cadenza triennale ovvero su richiesta delle strutture afferenti o dell'amministrazione centrale in caso di motivate esigenze.
7. Il regolamento di Area, il cui schema di base è stato approvato con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, viene predisposto dal comitato di Area con il supporto dell'amministrazione centrale ed approvato dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del ROF, entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui al successivo art. 5, comma 1.
8. Ai sensi dell'art. 18 del ROF, presso l'Area è costituita una unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, che provvede allo svolgimento dei compiti di ragioneria.

Articolo 4

Presidente di Area

1. Il Presidente di Area viene nominato con atto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con le modalità e le competenze di cui all'art. 16 del ROF.
2. Nei limiti stabiliti dal summenzionato art. 16 del ROF, il mandato del Presidente di Area non può avere una durata superiore ai 3 anni o inferiore ad 1 anno. Nel caso in cui la durata residua dell'incarico di Direttore di istituto sia inferiore ai 3 anni, l'incarico di Presidente di Area non può essere conferito per un periodo eccedente alla durata dell'incarico di Direttore di istituto.
3. Il Presidente di Area può svolgere al massimo due mandati anche non consecutivi.

Articolo 5

Comitato d'Area

1. Ai sensi dell'art. 17 del ROF, è istituito presso l'Area territoriale di Ricerca di Catania un comitato di Area, composto dai Direttori degli istituti localizzati nell'Area o dai responsabili di sede secondaria delegati dai Direttori stessi e da un rappresentante del personale appartenente agli Istituti afferenti all'Area stessa, eletto con modalità stabilite dal regolamento di Area.
2. Il comitato esercita le funzioni di cui all'art. 17 del ROF e dal regolamento di Area.

Articolo 6

Responsabile d'Area

1. In base ai criteri stabiliti con delibera n. 46 del 5 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 17 del ROF, commi 3 e 4, il comitato d'Area può richiedere la nomina di un Responsabile.
2. Il Responsabile è nominato con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Presidente di Area, e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso, nei limiti stabiliti dal ROF e dalla normativa vigente.
3. Il Responsabile di Area non può svolgere le funzioni di responsabile dell'unità di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 3, comma 8.

Articolo 7

Personale dell'Area

1. Con provvedimento del Direttore Generale, da adottarsi entro 15 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, sono individuate le risorse umane per il funzionamento dell'Area, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del ROF.

Articolo 8

Risorse e ripartizione delle spese

1. Per l'organizzazione e la gestione dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi, il comitato di Area approva il bilancio, articolato in voci di spesa e di entrata, secondo le indicazioni ed i tempi stabiliti dal Direttore Generale. Il bilancio è ripartito tra i soggetti di cui all'allegato 1, ivi comprese le quote provenienti dagli eventuali soggetti terzi di cui all'art. 3, comma 5, che verranno iscritte nel bilancio dell'ente come entrate esterne.
2. Entro 10 giorni dall'elezione della rappresentanza del personale di cui all'art. 5, il comitato delibera, secondo i criteri stabiliti dall'amministrazione centrale, la ripartizione delle spese tra gli Istituti afferenti, per stabilire le quote spettanti per il sostentamento dei servizi comuni essenziali ed aggiuntivi.
3. Per garantire la copertura delle quote spettanti di cui al comma 2, gli Istituti trasferiscono le risorse necessarie in tre tranches: 30% del deliberato entro il 30 marzo, 30% del deliberato entro il 30 giugno ed il restante 40% entro il 30 ottobre dell'esercizio di riferimento.
4. In caso di mancato trasferimento delle risorse necessarie alla copertura finanziaria per la sottoscrizione delle obbligazioni giuridiche per l'erogazione dei servizi comuni ed aggiuntivi da parte



Consiglio Nazionale delle Ricerche

degli Istituti afferenti nei tempi stabiliti, l'amministrazione centrale provvederà a prelevare direttamente tali disponibilità, attingendo alle risorse disponibili degli Istituti stessi.

5. Le somme derivanti dalle convenzioni sottoscritte con i soggetti terzi che usufruiscono dei servizi oggetto di eventuale accentramento da parte dell'amministrazione centrale, saranno iscritte direttamente come fonti di entrata esterna nel bilancio dell'amministrazione centrale stessa.

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

Strutture afferenti all'Area territoriale di Ricerca di Catania			
IPCB	ISTITUTO PER I POLIMERI, COMPOSITI E BIOMATERIALI	Via Paolo Gaifami n. 18	Catania
ICB	ISTITUTO DI CHIMICA BIOMOLECOLARE		
ISTC	ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIA DELLA COGNIZIONE		
IBE	ISTITUTO PER LA BIOECONOMIA		
IRIB	ISTITUTO PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE BIOMEDICA		
IC	ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA		
IMM	ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA ED I MICROSISTEMI	Via Santa Sofia 64	
ISAFOM	ISTITUTO PER I SISTEMI AGRICOLI E FORESTALI DEL MEDITERRANEO	Via Empedocle 58	
ISPC	ISTITUTO DI SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE	Via Biblioteca 4	
IMM	ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA ED I MICROSISTEMI	VIII Strada, 5 (Zona industriale)	

Regolamento Aree territoriali di Ricerca

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, in applicazione dell'art. 15, comma 5, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF), i compiti ed il funzionamento delle Aree territoriali di Ricerca.

Articolo 2

Composizione del comitato di Area

1. Il comitato, ai sensi dell'art. 17 del ROF, è composto dai Direttori degli Istituti afferenti all'Area o dai responsabili di sede secondaria delegati dai Direttori stessi e da un rappresentante eletto dal personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) degli Istituti afferenti.

Articolo 3

Presidente di Area

1. Il comitato è presieduto dal Presidente di Area, individuato con le modalità descritte all'art. 16, comma 1, del ROF.
2. In caso di vacanza o assenza del Presidente di Area, il comitato è presieduto dal componente con maggiore anzianità anagrafica, che agisce quale Presidente di Area facente funzioni.
3. In caso di costituzione di nuova Area, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito della consultazione di cui all'articolo 4, il Presidente facente funzioni convoca il comitato al completo, per deliberare la proposta del nominativo del Presidente di Area da sottoporre al Presidente del CNR.

Articolo 4

Elezione del rappresentante del personale

1. Entro 15 giorni dall'emanazione dell'atto costitutivo, il Presidente facente funzioni, di cui all'articolo 3, convoca il comitato per indire le elezioni per l'individuazione del rappresentante del personale.
2. È abilitato al voto il personale del CNR degli Istituti afferenti e con sede presso l'Area, di ogni livello, a tempo indeterminato e determinato, in servizio alla data di chiusura delle votazioni (elettorato attivo).
3. Può candidarsi il personale di ruolo del CNR degli Istituti afferenti e con sede presso l'Area, di ogni livello, in servizio alla data di chiusura delle votazioni (elettorato passivo).



Consiglio Nazionale delle Ricerche

4. Le consultazioni, le cui modalità di svolgimento sono demandate al comitato di Area, devono concludersi entro 15 giorni dalla data della seduta di cui al comma 1.
5. Le consultazioni si riterranno valide se parteciperà almeno il 30% degli aventi diritto al voto, in caso contrario si ripetono le elezioni.
6. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti prevale il candidato più giovane di età.
7. Il rappresentante eletto dura in carica 3 anni.
8. Il rappresentante eletto mantiene la carica se in servizio per tutta la durata del mandato; qualora decadde dal servizio prima della scadenza naturale, o in caso di dimissioni, subentra il primo candidato non eletto, la cui scadenza sarà coincidente con quella del candidato sostituito.
9. La procedura descritta per l'elezione del rappresentante del personale, quale adempimento successivo all'adozione dell'atto costitutivo, si applica anche in caso di nuove elezioni.

Articolo 5

Convocazione del comitato di Area

1. Il comitato è convocato dal Presidente dell'Area ogni qual volta è chiamato a svolgere i compiti e ad esprimere i pareri previsti all'art. 17 del ROF e dall'atto costitutivo.
2. Il Presidente convoca altresì il comitato qualora ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta almeno la metà dei membri del comitato stesso.
3. L'avviso di convocazione è trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC fornito dai componenti del comitato. Su richiesta del singolo componente è possibile ricevere la convocazione anche su caselle di posta elettronica non certificata tuttavia, in questo caso, la ricezione del messaggio PEC è presunta con l'attestazione dell'avvenuta trasmissione. I componenti possono in ogni caso richiedere l'invio ad ulteriori indirizzi di posta elettronica.
4. All'atto della convocazione il Presidente fissa data, ora e luogo della riunione nonché l'ordine del giorno della seduta, trasmettendo contestualmente l'eventuale documentazione preparatoria ai membri del comitato.

Articolo 6

Svolgimento delle sedute e regolare costituzione del comitato di Area

1. Il Presidente presiede le sedute del comitato, assicurando il rispetto dell'ordine del giorno ed il regolare svolgimento della discussione.
2. Il Presidente in apertura di seduta verifica le presenze: la seduta è dichiarata valida se sono presenti la metà più uno dei componenti. Decorsi inutilmente trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di



Consiglio Nazionale delle Ricerche

convocazione il Presidente, verificata la regolarità della convocazione, dichiara deserta la seduta, salvo che i presenti decidano diversamente.

3. I componenti che entrino a seduta iniziata o che l'abbandonino prima del termine devono darne comunicazione al Presidente. Il Segretario ne curerà la verbalizzazione.

4. Qualora venga meno il quorum costitutivo il Presidente sospende la seduta per non più di trenta minuti. Se alla ripresa il numero legale non è raggiunto, il Presidente aggiorna la seduta.

5. Se nominato, ai sensi dell'art. 17 del ROF, il Responsabile di Area partecipa alle riunioni del comitato senza diritto di voto.

6. Su proposta del Presidente o di un componente, e previo consenso di tutti i componenti del comitato presenti in riunione, possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del comitato stesso soggetti esterni per la trattazione di specifiche questioni all'ordine del giorno.

7. Tutti i partecipanti alla riunione, con e senza diritto di voto, devono apporre la propria firma su apposito registro.

8. Nessuno può prendere parte alla discussione ed alla votazione in ordine ad argomenti che riguardano direttamente la sua persona o i suoi parenti o affini entro il 4° grado.

Articolo 7

Deliberazioni

1. Il comitato, in caso di seduta valida, delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il parere del Presidente.

2. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e, salvo casi motivati di deroga per esigenze redazionali, sono approvate nel corso della seduta a stralcio del verbale.

3. Le delibere formate con strumenti informatici sono numerate progressivamente anno per anno, repertorate e inserite nella raccolta tenuta dal segretario del comitato.

Articolo 8

Partecipazione in videoconferenza

1. I componenti che intendono partecipare alle riunioni del comitato tramite videoconferenza, devono darne comunicazione al Presidente entro i tre giorni interi non festivi precedenti la data della seduta per approntare le necessarie misure tecniche.

2. La seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

3. Qualora per motivi tecnici vi sia una interruzione del servizio o altro ostacolo che non consenta la partecipazione dei componenti in videoconferenza, il Presidente sospende la seduta. Dopo aver verificato le possibilità di risolvere il problema e sempre che non sia venuto meno il numero legale, il



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Presidente, udito il componente collegato in videoconferenza, decide su un eventuale aggiornamento della seduta.

Articolo 9

Segretario del comitato

1. Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dal Presidente stesso tra il personale di Area, che cura la convocazione e l'organizzazione delle sedute, accerta la regolare costituzione del comitato, provvede alla formazione ed alla tenuta dei verbali, provvede ove necessario alla tempestiva trasmissione delle decisioni del comitato.

Articolo 10

Pubblicità delle decisioni

1. Le decisioni del comitato sono rese pubbliche, salvo che la pubblicazione possa recare danno all'ente o ai terzi e nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali. L'eventuale carattere riservato anche temporaneo di quanto approvato è stabilito direttamente dal comitato all'atto della sua adozione. Il verbale è accessibile ai sensi della legge 241/1990.